

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 1	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. – Ferrara alla quale dovranno essere intestate le fatture da inviare in originale e 2 copie al seguente indirizzo: Att.ne Contabilità Fornitori P.le Donegani 12 44100– FERRARA		Spett/le ECORAV SPA Zona Industriale Villanova 18 32013 Longarone Belluno
Destinazione Vedi Testo		Ns. riferimenti Gianmario Crisci Sartacci Rita
Pagamento Vedi Testo	Per lavori Vedi Testo	
Vs. riferimenti Sig.		
<p>Contratto per la prestazione di Servizi di gestione, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti</p>		

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005757	Foglio 2	Emessa il	01/05/2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l con sede legale in Milano, via Pergolesi, 25, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11531310156, qui di seguito denominata "BASELL", da una parte;

e

ECO.RA.V Spa con sede legale in Longarone Zona industriale Villanova 18, Codice Fiscale e Partita IVA 00737320259, qui di seguito denominata "ECORAV", dall'altra parte;

(di seguito anche denominate collettivamente Parti ed ognuna singolarmente Parte).

PREMESSO CHE:

- a) Dall'attività di BASELL nello stabilimento di Ferrara, (di seguito Stabilimento) deriva la produzione di rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti assimilabili agli urbani (di seguito congiuntamente definiti Rifiuti);
- b) ECORAV possiede la qualifica di "gestore dei rifiuti" ai sensi delle normative vigenti ed è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- c) BASELL intende utilizzare - non in esclusiva - ECORAV per tutte le fasi di gestione dei Rifiuti (di seguito "Gestione"), vale a dire, raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e controllo di tali operazioni (di seguito congiuntamente i "Servizi" e disgiuntamente il "Servizio") e per la ricerca delle più opportune soluzioni applicabili ai predetti Servizi ed alla Gestione; ECORAV effettuerà i Servizi direttamente o avvalendosi di società terze specializzate e qualificate nella Gestione e in possesso di regolari autorizzazioni per il Servizio subappaltato ai sensi della normativa vigente per tutta la durata di esecuzione del presente contratto;
- d) Al presente Contratto si applicano altresì le Condizioni Generali di Acquisto di Basell che, allegate, formano parte integrante e sostanziale del Contratto ove non confliggenti con le previsioni dello stesso;

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito definito Contratto),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 3	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1.01. ECORAV si impegna a prestare, alle condizioni e con le modalità di seguito definite, i Servizi in relazione ai Rifiuti, la cui tipologia e classificazione è specificata nell'Allegato 1 del Contratto;

1.02. ECORAV dichiara e garantisce di essere dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni nei pertinenti pubblici registri, di possedere le più avanzate conoscenze tecniche, un'ideale organizzazione, attrezzature e mezzi finanziari adeguati, occorrenti per effettuare i Servizi e di avvalersi, per l'esecuzione degli stessi, di personale specializzato, qualificato ed adeguatamente formato;

1.03. ECORAV garantisce che i Servizi saranno effettuati nel rispetto del **D.Lgs. 152/2006** e successive modifiche ed integrazioni, nonché di eventuali ulteriori leggi e/o regolamenti nazionali e/o locali e loro successive modifiche che disciplinano la materia.

Art. 2 – Modalità di prestazione dei Servizi

2.01 Nella prestazione dei Servizi ECORAV si avvarrà di personale qualificato ed adeguatamente istruito, garantendo fin d'ora di possedere le necessarie conoscenze tecniche ed organizzative, e, qualora affidasse in subappalto uno o più dei Servizi a imprese terze, si avvarrà di imprese qualificate ed in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

2.02 ECORAV provvederà, prima dell'effettuazione dei Servizi, ad inviare al "Servizio HSE" di BASELL tutte le autorizzazioni, richieste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, degli impianti finali e delle aziende di trasporto ed a fornire le informazioni necessarie alla compilazione dei documenti di accompagnamento. Basell verificata la documentazione si riserva la facoltà di accettare la società specializzata di destinazione finale ed il trasportatore.

Sarà cura del "Servizio HSE" di BASELL provvedere alla verifica e alla conservazione di tutte le autorizzazioni. BASELL non accetterà lo svolgimento dei Servizi ad opera di imprese terze non in regola con le autorizzazioni e le iscrizioni di legge.

2.03 Previa la verifica di cui al punto 2.02 i Rifiuti di cui all'Allegato 1 saranno trasportati e consegnati a cura di ECORAV agli impianti finali con mezzi idonei ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia.

Il "Servizio HSE" di BASELL dovrà dichiarare specificatamente eventuali caratteristiche di pericolosità dei Rifiuti ai fini del trasporto, secondo la normativa vigente.

ECORAV si impegna a consegnare a Basell il formulario rifiuti debitamente compilato e firmato dal trasportatore e dal destinatario finale dei Rifiuti.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005757	Foglio 4	Emessa il	01/05/2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Nel caso di invio dei rifiuti a stoccaggio o deposito preliminare , Basell si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante la destinazione finale del Rifiuto ed il suo avvenuto e corretto smaltimento.

2.04 ECORAV si impegna a richiedere il preventivo consenso di BASELL prima di affidare in subappalto a terzi i Servizi affidatigli in base al Contratto, esibendo le previste autorizzazioni.

2.05 Qualora le specifiche dei Rifiuti previsti nell' Allegato 1 del Contratto, anche in relazione a variazioni delle normative, facessero ravvisare la possibilità di soluzioni di smaltimento o di recupero diverse da quelle attualmente proposte e/o di oneri differenti da quelli concordati nel Contratto, le Parti si impegnano a ricercare congiuntamente le soluzioni più opportune e a modificare l'Allegato 1 del Contratto.

2.06 Nel caso si verificasse l'esigenza di BASELL di smaltire o di recuperare una nuova tipologia di rifiuto, sarà cura di ECORAV analizzare il rifiuto e omologarlo entro 15 giorni dalla richiesta scritta e dal ricevimento del campione da parte di BASELL.

2.07 Allo scopo di ottimizzare lo smaltimento dei Rifiuti sia dal punto di vista tecnico che economico (p. es. individuazione di eventuali flussi potenzialmente destinabili al riutilizzo) le Parti concordano di riunirsi periodicamente (almeno 2 volte/anno) onde esaminare le situazioni correnti e le prospettive per il futuro e si impegnano a formalizzare le proposte di miglioramento delle soluzioni identificate tra le Parti in termini di:

- area di intervento e competenze necessarie per realizzare l'iniziativa;
- descrizione e tempistica dell'intervento.

Art. 3 - Compensi

3.01 I compensi dovuti da BASELL ad ECORAV quale corrispettivo per i Servizi sono riportati, al netto dell'IVA di legge, nell'Allegato 1 al Contratto.

3.02 Per eventuali Rifiuti recuperati destinati alla vendita, BASELL emetterà fattura ad ECORAV e riconoscerà i corrispondenti corrispettivi tramite compensazione con i pagamenti delle fatture passive.

3.03 Qualora si verificasse l'esigenza di BASELL di smaltimento o di recupero di un nuovo rifiuto come previsto al punto 2.07, le Parti concorderanno le modalità di smaltimento o di recupero e il prezzo.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

4.01 ECORAV emetterà mensilmente, entro il 20 del mese successivo all'effettuazione dei Servizi, le Fatture per i Compensi di cui al precedente Art. 3.01.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005757	Foglio 5	Emessa il	01/05/2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

4.02 Entro i 15 giorni successivi al mese in cui si effettuano i Servizi, ECORAV dovrà altresì consegnare all'Amministrazione di Stabilimento di BASELL i seguenti giustificativi:

- a) le tabelle di smaltimento mensili indicanti le quantità di Rifiuti smaltite o recuperate;
- b) copia dei formulari;
- c) la dichiarazione scritta attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani raccolti presso lo Stabilimento ed avviati al recupero nel mese;
- d) il numero identificativo dei formulari.

4.03 Le eventuali quantità da conguagliare saranno definite entro il mese successivo.

4.04 BASELL effettuerà il pagamento delle Fatture di ECORAV mediante bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

4.05 BASELL avrà la facoltà di sospendere i pagamenti ove ravvisi gravi inadempimenti di ECORAV nell'esecuzione dei Servizi.

Art. 5 – Cessione del credito

5.01 In applicazione delle procedure amministrative e finanziarie di BASELL, non sono ammesse le cessioni dei crediti derivanti dalle prestazioni di cui al presente Contratto.

5.02 A parziale deroga di quanto sopra riportato sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito preventivamente e per iscritto autorizzate da BASELL.

Art. 6 – Forza maggiore

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, come convenzionalmente stabilito dagli Art. 1256 e 1258 c.c., fatta esclusione per gli scioperi di carattere esclusivamente settoriale o aziendale. . Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 6	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

Art. 7 – Durata del Contratto

Il Contratto entra in vigore il **01.05.2009** e resterà valido sino al **30.04.2010** rimanendo esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Art. 8 – Recesso dal Contratto da parte di BASELL

8.01 BASELL si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il giorno in cui il recesso ha effetto.

8.02 In deroga all'articolo 1671 c.c., qualora BASELL si avvalga della facoltà attribuitale dal precedente articolo 8.01, essa sarà tenuta al solo pagamento a ECORAV del corrispettivo relativo ai Servizi effettivamente svolti sino alla data in cui il recesso diverrà efficace, restando pertanto esclusi indennità, risarcimenti e/o rimborsi per qualsivoglia ragione e/o causa.

Art. 9 - Cessione del Contratto

ECORAV non potrà cedere il Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto di BASELL.

Art. 10 – Conservazione del Contratto

L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole del Contratto non determineranno l'invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide e/o inefficaci con altre clausole valide e/o efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole dichiarate invalide e/o inefficaci.

Art. 11 – Modifiche

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art. 12 – Osservanza di disposizioni e regolamenti interni

ECORAV si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che operano alle sue dipendenze o per suo incarico, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati da BASELL e tutte le procedure dello Stabilimento Petrolchimico di Ferrara, di carattere generale e particolare come quelle relative alla sicurezza sul lavoro e viabilità interna che saranno tempestivamente consegnate a TESECO, fermo restando che i danni derivanti

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 7	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico di TESECO

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra ECORAV e BASELL previste nel Contratto dovranno essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni andranno indirizzate a :

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
 Stabilimento di Ferrara
 c.a.: Sig. Crisci
 P.le Donegani, 12
 44100 FERRARA

ECORAV
 Ca.a Luca Minella
 Zona Industriale Villanova 18
 32013 Longarone

13.01 Eventuali modifiche degli indirizzi dovranno essere notificate a mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte.

13.02 Le Parti si impegnano a nominare un "delegato - Contratto" che rappresenterà la Parte per tutte le attività di gestione della relazione e del Contratto in essere.

Art. 14 – Tutela della riservatezza e della segretezza

14.01 ECORAV e BASELL si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei Servizi e si impegnano affinché tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno, per un periodo di 5 (cinque) anni, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

14.02 Gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 8	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 15 – Responsabilità di ECORAV

15.01 ECORAV è responsabile nei confronti di BASELL della corretta esecuzione dei Servizi secondo i termini e le modalità pattuiti e nel completo rispetto delle normative vigenti in materia e, pertanto, provvederà, senza alcun aggravio di costi per BASELL, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi insufficienti o imperfetti, rimanendo tuttavia responsabile per le difformità ed i vizi della prestazione per il periodo previsto dalla Legge.

15.02 TESECO, nell'ipotesi di servizi subappaltati a terzi è responsabile della idonea scelta dei subappaltatori, che devono possedere le autorizzazioni di legge, e rimane comunque responsabile nei confronti di Basell ai sensi dell'articolo 15.01 che precede e per tutta l'opera prestata dai suoi subappaltatori.

15.03 Nell'esecuzione dei Servizi, ECORAV si assume la responsabilità di ogni e qualsiasi infortunio subito da propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze e di ogni danno cagionato a terzi, anche per fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze, impegnandosi a tal proposito a mantenere indenne e a manlevare BASELL da qualunque pretesa, richiesta o azione.

15.04 ECORAV si impegna altresì a rispondere di tutte le sanzioni pecuniarie che BASELL fosse chiamata a pagare per il mancato rispetto della normativa vigente da parte di ECORAVstessa e delle imprese terze, anche a mezzo di dipendenti e/o incaricati, nello svolgimento dei Servizi e/o per la mancanza e/o invalidità delle autorizzazioni e delle iscrizioni.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 9	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Basell avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., a mezzo di lettera raccomandata AR qualora TESECO:

- 1) perda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei Servizi;
- 2) si avvalga di imprese subappaltatrici prive delle necessarie iscrizioni e autorizzazioni o, comunque, violi le limitazioni al subbalto previste all'art. 2.04 del Contratto;
- 3) violi le normative applicabili all'esecuzione dei Servizi;
- 4) violi l'art. 12 del Contratto;
- 5) violi l'art. 14 del Contratto;
- 6) violi l'art. 15 del Contratto.

Art. 17 – Assicurazioni

17.01 Le Parti provvederanno alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- danni a beni:

Ciascuna delle Parti provvederà a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.; ciascuna Parte terrà indenne l'altra da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatta dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa;

- responsabilità civile verso terzi:

Premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto previsto sopra per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse s'impegnano a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda le parti stesse terze fra loro e per valori congrui.

17.02 ECORAV si impegna inoltre, in relazione agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei Servizi a garantire la copertura RC auto obbligatoria per un massimale previsto dalla normativa vigente in materia.

Eventuali franchigie restano sempre a carico del responsabile del danno.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 10	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

Art. 18 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, non risolte in via amichevole fra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o facoltativo.

Art. 19 – Responsabilità amministrativa

19.01 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegnano a rispettarne i contenuti ed i principi ispiratori.

19.02 La Committente dichiara di avere adottato il proprio documento "Principi del Modello 231" e di averne consegnato copia all'Appaltatore, il quale s'impegna a rispettarne i principi di riferimento.

19.03 L'Appaltatore avrà la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza nominato dal Committente eventuali violazioni dei principi contenuti nel modello 231, secondo le modalità ivi indicate.

19.04 In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore alle pattuizioni contenute nella presente clausola, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 20 – Varie

20.01 Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per ECORAVE uno per BASELL.

20.02 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina codicistica e alle altre norme di legge.

20.03 Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

20.04 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia qui regolata.

20.05 L'importo presunto del Contratto è di **500.000** (cinquecentomilatomila) Euro. Tale importo è da ritenersi indicativo e non vincolante.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 11	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

Art. 21 – Allegati

I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto:

Allegato 1	Tipologie e compensi dei rifiuti smaltiti
Allegato 2	Specifiche tecniche
Allegato 3	Duvri
Allegato 4	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001

Capitolato Generale d'Appalto

Il contratto è integralmente regolato dai sotto elencati atti/documenti che voi dichiarate di conoscere ed accettare per averne ricevuto copia con la richiesta d'offerta:

- **Capitolato Generale d'Appalto, registrato a Milano, Atti Privati, il 17 Novembre 1998 al n° 018787 serie 3/A**
- **Procedure di sicurezza**

Letto, approvato e sottoscritto in Ferrara, il 01 Maggio 2009

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

ECORAV

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, dichiarano di conoscere e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2 (Modalità di prestazione dei Servizi), 5 (Cessione del credito), 6 (Forza maggiore), 8 (Recesso), 9 (Cessione del Contratto), 12 (Osservanza di disposizioni e regolamenti interni), 14 (Tutela della riservatezza e della segretezza), 15 (Responsabilità), 16 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Assicurazioni), 18 (Controversie), 19 (Responsabilità amministrativa).

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

ECORAV

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione	Nr 4600005757	Foglio 12	Emessa il 01/05/2009
Modifica	Nr	Foglio	Emessa il

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Accettazione delle condizioni di acquisto e relative modifiche

La "Lettera di Accettazione" dovrà essere restituita debitamente firmata dal Fornitore quando accompagni il presente ordine.

In ogni caso il Fornitore segnalerà immediatamente e per iscritto ogni eventuale divergenza sul testo dell'ordine o dei suoi allegati o dei documenti e moduli in esso richiamati.

Ogni modifica o deroga alle condizioni del presente ordine ed alle condizioni generali qui esposte, anche se approvata in via preliminare, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine.

2. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente fornitura saranno accettati dall'Acquirente soltanto se riporteranno le seguenti indicazioni: Unità di destinazione, numero, sigla e data dell'ordine; quando la comunicazione od il documento riguardano soltanto una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero di posizione in ordine del materiale relativo.

3. Controlli presso il Fornitore

L'Acquirente avrà la facoltà di far visitare da propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine del Fornitore e dei subfornitori nel corso della fornitura per la verifica del suo regolare svolgimento e da ciò non deriverà all'Acquirente alcuna responsabilità o addebito.

4. Termini di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate nei termini indicati sul presente ordine.

Qualora si verificassero ritardi non dovuti a cause riconosciute di forza maggiore oppure qualora queste ultime non venissero immediatamente comunicate e provate, l'Acquirente avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro modo, annullando il presente ordine o la parte di esso interessata dal ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

5. Bolle di consegna – Imballi – Pesì riconosciuti

Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da bolle di consegna in doppia copia; tali bolle saranno considerate essenziali per il perfezionamento del presente ordine di acquisto.

Ogni bolla di consegna si riferirà alle merci di un solo ordine, dovrà portare tutti i riferimenti indicati nella clausola 2 nonché, quando indicati in ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte dall'ordine stesso.

In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattati di consegna a saldo oppure in conto; in caso di sostituzione di scarti o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili, tali circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario dell'Acquirente.

Le consegne, per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dall'Unità di destinazione.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

L'Acquirente riconoscerà soltanto i pesì accertati dalle Ferrovie dello Stato o, in mancanza, da una pesa pubblica o, in mancanza, dalla pesa dell'Unità di destinazione.

6. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Unità di destinazione

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i materiali consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nel presente ordine.

Per tutti gli ordini indistintamente, l'Unità di destinazione avrà la facoltà di verificare tale dichiarazione con ogni mezzo e prova entro un anno dal ricevimento, come da Articolo 1495 del Codice Civile Italiano.

In particolare, per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo presso l'Unità stessa, l'accettazione della fornitura sarà inoltre subordinata a tale collaudo o, in mancanza di esso per cause non imputabili al Fornitore, alla scadenza di 6 mesi dal ricevimento.

7. Garanzia di buon funzionamento

Quando nell'apposita casella "**Garanzia**" sul diritto di questo foglio è indicato in mesi il periodo di garanzia e quindi è richiamata la presente clausola 7, il Fornitore garantisce che i materiali conserveranno, per tutto il periodo indicato, le caratteristiche tecniche richieste in ordine e ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio.

Il periodo in mesi indicato nella casella "**Garanzia**" avrà decorrenza dall'entrata in esercizio del materiale fornito ma comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento.

La presente clausola non si applica se la citata casella "**Garanzia**" è in bianco.

8. Eccedenze – Scarti – Sostituzioni – Modifiche - Riparazioni

Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche o riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'applicazione della clausola 6 e, quando richiamata, della clausola 7, durante i periodi ivi indicati, saranno a carico del Fornitore, salvi i diritti dell'Acquirente per eventuali danni imputabili al Fornitore stesso.

La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della rimessa in funzione.

9. Invariabilità prezzi

I prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito e specificato nel testo del presente ordine.

10. Fatture e pagamento

Le fatture originali dovranno essere accompagnate da 2 copie per uso amministrativo e saranno intestate ed indirizzate come indicato nel presente ordine.

Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, portare tutte le indicazioni di cui alla clausola 2, fare riferimento alle bolle di consegna di cui alla clausola 5 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto od a saldo.

Le fatture, che non saranno conformi alla presente clausola, potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale rifacimento saranno a carico del Fornitore.

Si conviene che, agli effetti del pagamento di quelle fatture che peverranno oltre il decimo giorno successivo a quella della spedizione della merce, per data della fattura varrà quella del timbro di arrivo presso l'Ufficio destinatario.

Il modo e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nel presente ordine ed in nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.

11. Autorità giudiziaria competente

Tutte le controversie dipendenti dal presente ordine o comunque connesse saranno sottoposte alla legislazione italiana e l'Autorità giudiziaria di Milano ha competenza esclusiva a giudicare su di esse.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 13	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

ALLEGATO 1 – TIPOLOGIE E COMPENSI DEI RIFIUTI

CER	DESCRIZIONE	€/TONS
060316	Allumina e setacci molecolari esausti	115
070214*	Additivi pericolosi	415
070215	Additivi	300
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	335
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose	615
160601	Batterie esauste	150
160602*	Batterie nichel cadmio	1900
160802*	Cataliz. e/o cataliz. Prepolim. in esano (slurry)	730
160802*	Cataliz. e/o cataliz. Prepolim. in olio e/o grasso (slurry)	730
160802*	Catalizzatore secco/esausti/slurry..	730
160802*	Cataliz. Secco e/o catalizzatore prepolymerizzato	730
160802*	Cataliz. Contenente residui di alluminio alchile	1250
200304	Fanghi da fosse settiche- liquami di fognature	100
160709*	Fondami di serbatoio	420
150110*	Imballaggi metallici contaminati	280
150110*	Imballaggi in vetro contaminati	320
150107	Vetro non contaminato	130
150110*	Imballaggi in plastica contaminati	320
080312	Inchostro e solventi	330
130308*	Liquido diatermico esausto	250
130308*	Olio diatermico esausto	250
130110*	Olio per circuiti idraulici	250
150203	Materiale filtrante a carbone esaurito	370
170603*	Materiali isolanti contaminati	370
060404*	Materiale solido contaminato da mercurio	3500
070103*	Miscela di idrocarburi alifatici	80
070208*	Miscela di idrocarburi e olio di vaselina (oligomeri)	260
070704*	Miscela di solventi e composti chimici di laboratorio	286
070103*	Miscela cloruro di etile-esano (clet esano)	1250
130308*	Neon e lampade a vapori di mercurio e sodio	1800
160807*	Pasta catalitica	730
070213	Rifiuti plastici (Polimero)	240
070213	Rifiuti plastici (manufatti)	240
160903*	Perossido	290
150202*	Rifiuti solidi contaminati (ex materiale solido stracci,carta, guanti ecc)	350
160506*	Reagenti di laboratorio e controcampioni	2300
150106	Rifiuti da box	170
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separ. Olio/acqua < 10%	200
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separz. Olio/acqua da 10 % a 20%	213
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separz. Olio/acqua > 20%	255
070211*	Rifiuti oleosi solidi da vasche di processo	300
140602*	Schiumogeno	250
160303*	Supporto GF2A in esano slurry	710
160303*	Supporto GF2A secco	710

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr 4600005757	Foglio 14	Emessa il 01/05/2009
Modifica Nr	Foglio	Emessa il

160303*	Supporto sferico secco	710
070215	Talco/polveri	150
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano < 80% provenienza : impianto SF2	45
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano < 80% provenienza : impianto SF4	27
070104	Esano - prezzo di vendita	70

Tutti i prezzi si intendono al netto dei trasporti

TRASPORTI E COSTI ACCESSORI

Trasporto MOTRICE	con mezzi autorizzati, fino a 4 ore di sosta:	700 €/viaggio
Trasporto BILICO	con mezzi autorizzati, fino a 4 ore di sosta:	800 €/viaggio
Trasporto Esano Eptano	con mezzi autorizzati, fino a 4 ore di sosta:	1.020 €/ton
Trasporto Clet-Esano		5.100 €/viaggio
Lavaggio cisterne Clet- Esano		980 €/cad.
Nolo mensile cisterne Clet-Esano		730 €/cad
Soste oltre la seconda ora:		50 €/ora

TIPOLOGIE E COMPENSI DEI RIFIUTI – VENDITA

CER	DESCRIZIONE	€/TONS
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano > 95% provenienza : impianto SF2	45
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano > 95% provenienza : impianto SF4	70
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano da 80% a 95% provenienza : impianto SF2	15
070104*	Esano – Eptano residuo contenuto d'esano da 80% a 95% provenienza : impianto SF4	40

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 1

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. – Ferrara

alla quale dovranno essere intestate le fatture da inviare in originale e 2 copie al seguente indirizzo:

**Att.ne Contabilità Fornitori
 P.le Donegani 12 44100 – FERRARA**

Spett/le
GEOTECH AMBIENTE FERARA SRL
 Via Eridania 267
 45030 Santa Maria Maddalena RO

Destinazione

Vedi Testo

Ns. riferimenti

Gianmario Crisci

Pagamento

Vedi Testo

Per lavori

Vedi Testo

Vs. riferimenti

Sig. Minella

Contratto per la prestazione di Servizi di ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da lavori civili (scavi e demolizioni)

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 2
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l con sede legale in Milano, via Pergolesi, 25, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11531310156, qui di seguito denominata "BASELL", da una parte;

e

GEOTECH Srl con sede legale Via Eridania 267 45030 Santa Maria Maddalena RO Codice Fiscale e Partita IVA n. 01656800388, qui di seguito denominata Geotech", dall'altra parte;

(di seguito anche denominate collettivamente Parti ed ognuna singolarmente Parte).

PREMESSO CHE:

- a) Dall'attività di BASELL nello stabilimento di Ferrara, (di seguito Stabilimento) deriva la produzione di terra pericolosa e non;
- b) Geotech possiede la qualifica di "gestore dei rifiuti" ai sensi delle normative vigenti ed è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- c) BASELL intende utilizzare - non in esclusiva – Geotech per tutte le fasi di gestione dei rifiuti di cui all'allegato 1, vale a dire, raccolta, trasporto, smaltimento, di seguito congiuntamente i "Servizi" e disgiuntamente il "Servizio") e per la ricerca delle più opportune soluzioni applicabili ai predetti Servizi ed alla Gestione; Geotech effettuerà i Servizi direttamente o avvalendosi di società terze specializzate e qualificate nella Gestione e in possesso di regolari autorizzazioni per il Servizio subappaltato ai sensi della normativa vigente per tutta la durata di esecuzione del presente contratto;
- d) Al presente Contratto si applicano altresì le Condizioni Generali di Acquisto di Basell che, allegate, formano parte integrante e sostanziale del Contratto ove non confliggenti con le previsioni dello stesso;

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito definito Contratto),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 3
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1.01. Geotech si impegna a prestare, alle condizioni e con le modalità di seguito definite, i Servizi in relazione ai rifiuti pericolosi e non , la cui tipologia e classificazione è specificata nell'Allegato 1 del Contratto.

1.02. Geotech dichiara e garantisce di essere dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni nei pertinenti pubblici registri, di possedere le più avanzate conoscenze tecniche, un'ideale organizzazione, attrezzature e mezzi finanziari adeguati, occorrenti per effettuare i Servizi e di avvalersi, per l'esecuzione degli stessi, di personale specializzato, qualificato ed adeguatamente formato;

1.03. Geotech garantisce che i Servizi saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di eventuali ulteriori leggi e/o regolamenti nazionali e/o locali e loro successive modifiche che disciplinano la materia.

Art. 2 – Modalità di prestazione dei Servizi

2.01 Nella prestazione dei Servizi Geotech si avvarrà di personale qualificato ed adeguatamente istruito, garantendo fin d'ora di possedere le necessarie conoscenze tecniche ed organizzative, e, qualora affidasse in subappalto uno o più dei Servizi a imprese terze, si avvarrà di imprese qualificate ed in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

2.02 Geotech provvederà, prima dell'effettuazione dei Servizi, ad inviare al "Servizio HSE" di BASELL tutte le autorizzazioni, richieste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, degli impianti finali e delle aziende di trasporto ed a fornire le informazioni necessarie alla compilazione dei documenti di accompagnamento. Basell verificata la documentazione si riserva la facoltà di accettare la società specializzata di destinazione finale ed il trasportatore.

Sarà cura del "Servizio HSE" di BASELL provvedere alla verifica e alla conservazione di tutte le autorizzazioni. BASELL non accetterà lo svolgimento dei Servizi ad opera di imprese terze non in regola con le autorizzazioni e le iscrizioni di legge.

2.03 Previa la verifica di cui al punto 2.02 la terra non pericolosa di cui all'Allegato 1 sarà trasportata e consegnata a cura di Geotech agli impianti finali con mezzi idonei ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia.

Geotech si impegna a consegnare a Basell il formulario rifiuti debitamente compilato e firmato dal trasportatore e dal destinatario finale dei Rifiuti.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 4
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

Nel caso di invio dei rifiuti a stoccaggio o deposito preliminare, Basell si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante la destinazione finale della terra non pericolosa ed il suo avvenuto e corretto smaltimento.

2.04 Geotech si impegna a richiedere il preventivo consenso di BASELL prima di affidare in subappalto a terzi i Servizi affidatigli in base al Contratto, esibendo le previste autorizzazioni.

2.05 Qualora le specifiche della terra non pericolosa prevista nell' Allegato 1 del Contratto, anche in relazione a variazioni delle normative, facessero ravvisare la possibilità di soluzioni di smaltimento diverse da quelle attualmente proposte e/o di oneri differenti da quelli concordati nel Contratto, le Parti si impegnano a ricercare congiuntamente le soluzioni più opportune e a modificare l'Allegato 1 del Contratto.

2.06 Nel caso si verificasse l'esigenza di BASELL di smaltire una nuova tipologia di rifiuti, sarà cura di Geotech analizzare il rifiuto e omologarlo entro 15 giorni dalla richiesta scritta e dal ricevimento del campione da parte di BASELL.

Art. 3 - Compensi

3.01 I compensi dovuti da BASELL ad Geotech quale corrispettivo per i Servizi sono riportati, al netto dell'IVA di legge, nell'Allegato 1 al Contratto.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

4.01 Geotech emetterà mensilmente, entro il 20 del mese successivo all'effettuazione dei Servizi, le Fatture per i Compensi di cui al precedente Art. 3.01. .

4.02 Le eventuali quantità da conguagliare saranno definite entro il mese successivo.

4.03 BASELL effettuerà il pagamento delle Fatture di Geotech mediante bonifico bancario 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

4.04 BASELL avrà la facoltà di sospendere i pagamenti ove ravvisi gravi inadempimenti di Geotech.

Art. 5 – Cessione del credito

5.01 In applicazione delle procedure amministrative e finanziarie di BASELL, non sono ammesse le cessioni dei crediti derivanti dalle prestazioni di cui al presente Contratto.

5.02 A parziale deroga di quanto sopra riportato sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito preventivamente e per iscritto autorizzate da BASELL.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 5

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

Art. 6 – Forza maggiore

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, come convenzionalmente stabilito dagli Art. 1256 e 1258 c.c., fatta esclusione per gli scioperi di carattere esclusivamente settoriale o aziendale. . Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

Art. 7 – Durata del Contratto

Il Contratto entra in vigore il 01.10.08 e resterà valido sino al 30.04.2010 rimanendo esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Art. 8 – Recesso dal Contratto da parte di BASELL

8.01 BASELL si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il giorno in cui il recesso ha effetto.

8.02 In deroga all'articolo 1671 c.c., qualora BASELL si avvalga della facoltà attribuitale dal precedente articolo 8.01, essa sarà tenuta al solo pagamento a Geotech del corrispettivo relativo ai Servizi effettivamente svolti sino alla data in cui il recesso diverrà efficace, restando pertanto esclusi indennità, risarcimenti e/o rimborsi per qualsivoglia ragione e/o causa.

Art. 9 - Cessione del Contratto

Geotech non potrà cedere il Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto di BASELL.

Art. 10 – Conservazione del Contratto

L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole del Contratto non determineranno l'invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide e/o

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 6

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

inefficaci con altre clausole valide e/o efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole dichiarate invalide e/o inefficaci.

Art. 11 – Modifiche

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art. 12 – Osservanza di disposizioni e regolamenti interni

Geotech si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che operano alle sue dipendenze o per suo incarico, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati da BASELL e tutte le procedure dello Stabilimento Petrolchimico di Ferrara, di carattere generale e particolare come quelle relative alla sicurezza sul lavoro e viabilità interna che saranno tempestivamente consegnate a Geotech, fermo restando che i danni derivanti a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico di Geotech

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra Geotech e BASELL previste nel Contratto dovranno essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni andranno indirizzate a :

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Ferrara
c.a.: Sig. Crisci
P.le Donegani, 12
44100 FERRARA

GEOTECH AMBIENTE FERARA SRL
c.a: Sig. Rizzati Via Eridania 267
45030 Santa Maria Maddalena RO

13.01 Eventuali modifiche degli indirizzi dovranno essere notificate a mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 7

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

13.02 Le Parti si impegnano a nominare un “delegato - Contratto” che rappresenterà la Parte per tutte le attività di gestione della relazione e del Contratto in essere.

Art. 14 – Tutela della riservatezza e della segretezza

14.01 Geotech e BASELL si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei Servizi e si impegnano affinché tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno, per un periodo di 5 (cinque) anni, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

14.02 Gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 15 – Responsabilità di Geotech

15.01 Geotech è responsabile nei confronti di BASELL della corretta esecuzione dei Servizi secondo i termini e le modalità pattuiti e nel completo rispetto delle normative vigenti in materia e, pertanto, provvederà, senza alcun aggravio di costi per BASELL, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi insufficienti o imperfetti, rimanendo tuttavia responsabile per le difformità ed i vizi della prestazione per il periodo previsto dalla Legge.

15.02 Geotech, nell'ipotesi di servizi subappaltati a terzi è responsabile della idonea scelta dei subappaltatori, che devono possedere le autorizzazioni di legge, e rimane comunque responsabile nei confronti di Basell ai sensi dell'articolo 15.01 che precede e per tutta l'opera prestata dai suoi subappaltatori.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 8
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

15.03 Nell'esecuzione dei Servizi, Geotech si assume la responsabilità di ogni e qualsiasi infortunio subito da propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze e di ogni danno cagionato a terzi, anche per fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze, impegnandosi a tal proposito a mantenere indenne e a manlevare BASELL da qualunque pretesa, richiesta o azione.

15.04 Geotech si impegna altresì a rispondere di tutte le sanzioni pecuniarie che BASELL fosse chiamata a pagare per il mancato rispetto della normativa vigente da parte di Geotech stessa e delle imprese terze, anche a mezzo di dipendenti e/o incaricati, nello svolgimento dei Servizi e/o per la mancanza e/o invalidità delle autorizzazioni e delle iscrizioni.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Basell avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., a mezzo di lettera raccomandata AR qualora Geotech :

- 1) perda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei Servizi;
- 2) si avvalga di imprese subappaltatrici prive delle necessarie iscrizioni e autorizzazioni o, comunque, violi le limitazioni al subbalto previste all'art. 2.04 del Contratto;
- 3) violi le normative applicabili all'esecuzione dei Servizi;
- 4) violi l'art. 12 del Contratto;
- 5) violi l'art. 14 del Contratto;
- 6) violi l'art. 15 del Contratto.

Art. 17 – Assicurazioni

17.01 Le Parti provvederanno alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- danni a beni:

Ciascuna delle Parti provvederà a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.; ciascuna Parte terrà indenne l'altra da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatta dal risarcimento derivante dalla copertura

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 9

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

assicurativa;

- responsabilità civile verso terzi:

Premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto previsto sopra per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse s'impegnano a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda le parti stesse terze fra loro e per valori congrui.

17.02 , Geotech si impegna inoltre, in relazione agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei Servizi a garantire la copertura RC auto obbligatoria per un massimale previsto dalla normativa vigente in materia. Eventuali franchigie restano sempre a carico del responsabile del danno.

Art. 18 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, non risolte in via amichevole fra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o facoltativo.

Art. 19 – Responsabilità amministrativa

19.01 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegnano a rispettarne i contenuti ed i principi ispiratori.

19.02 La Committente dichiara di avere adottato il proprio documento "Principi del Modello 231" e di averne consegnato copia all'Appaltatore, il quale s'impegna a rispettarne i principi di riferimento.

19.03 L'Appaltatore avrà la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza nominato dal Committente eventuali violazioni dei principi contenuti nel modello 231, secondo le modalità ivi indicate.

19.04 In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore alle pattuizioni contenute nella presente clausola, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 10

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

Art. 20 – Varie

20.01 Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per , Geotech e uno per BASELL.

20.02 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina codicistica e alle altre norme di legge.

20.03 Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

20.04 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia qui regolata.

20.05 L'importo presunto del Contratto è di **450.000** (quattrocentocinquantamila) Euro. Tale importo è da ritenersi indicativo e non vincolante.

Art. 21 – Allegati

I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto:

Allegato 1	Tipologie e compensi dei rifiuti smaltiti
Allegato 2	Duvri
Allegato 3	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001

Letto, approvato e sottoscritto in Ferrara, il 01 Luglio 2009

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Geotech

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, dichiarano di conoscere e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2 (Modalità di prestazione dei Servizi), 5 (Cessione del credito), 6 (Forza maggiore), 8 (Recesso), 9 (Cessione del Contratto), 12 (Osservanza di disposizioni e regolamenti interni), 14 (Tutela della riservatezza e della segretezza), 15 (Responsabilità), 16 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Assicurazioni), 18 (Controversie), 19 (Responsabilità amministrativa).

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**

Foglio 11

Emessa il **01/10/2008**

Modifica Nr **1**

Foglio

Emessa il **01/07/2009**

Basell Poliolefine Italia S.r.l

Geotech

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione	Nr 4600004853	Foglio 12	Emessa il	01/10/2008
Modifica	Nr 1	Foglio	Emessa il	01/07/2009

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Accettazione delle condizioni di acquisto e relative modifiche

La "Lettera di Accettazione" dovrà essere restituita debitamente firmata dal Fornitore quando accompagni il presente ordine.
 In ogni caso il Fornitore segnalerà immediatamente e per iscritto ogni eventuale divergenza sul testo dell'ordine o dei suoi allegati o dei documenti e moduli in esso richiamati.
 Ogni modifica o deroga alle condizioni del presente ordine ed alle condizioni generali qui esposte, anche se approvata in via preliminare, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine.

2. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente fornitura saranno accettati dall'Acquirente soltanto se riporteranno le seguenti indicazioni: Unità di destinazione, numero, sigla e data dell'ordine; quando la comunicazione od il documento riguardano soltanto una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero di posizione in ordine del materiale relativo.

3. Controlli presso il Fornitore

L'Acquirente avrà la facoltà di far visitare da propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine del Fornitore e dei subfornitori nel corso della fornitura per la verifica del suo regolare svolgimento e da ciò non deriverà all'Acquirente alcuna responsabilità o addebito.

4. Termini di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate nei termini indicati sul presente ordine.
 Qualora si verificassero ritardi non dovuti a cause riconosciute di forza maggiore oppure qualora queste ultime non venissero immediatamente comunicate e provate, l'Acquirente avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro modo, annullando il presente ordine o la parte di esso interessata dal ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

5. Bolle di consegna – Imballi – Pesi riconosciuti

Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da bolle di consegna in doppia copia; tali bolle saranno considerate essenziali per il perfezionamento del presente ordine di acquisto.
 Ogni bolla di consegna si riferirà alle merci di un solo ordine, dovrà portare tutti i riferimenti indicati nella clausola 2 nonché, quando indicati in ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte dall'ordine stesso.
 In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattati di consegna a saldo oppure in conto; in caso di sostituzione di scarti o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili, tali circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario dell'Acquirente.
 Le consegne, per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dall'Unità di destinazione.
 L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.
 L'Acquirente riconoscerà soltanto i pesi accertati dalle Ferrovie dello Stato o, in mancanza, da una pesa pubblica o, in mancanza, dalla pesa dell'Unità di destinazione.

6. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Unità di destinazione

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i materiali consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nel presente ordine.
 Per tutti gli ordini indistintamente, l'Unità di destinazione avrà la facoltà di verificare tale dichiarazione con ogni mezzo e prova entro un anno dal ricevimento, come da Articolo 1495 del Codice Civile Italiano.
 In particolare, per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo presso l'Unità stessa, l'accettazione della fornitura sarà inoltre subordinata a tale collaudo o, in mancanza di esso per cause non imputabili al Fornitore, alla scadenza di 6 mesi dal ricevimento.

7. Garanzia di buon funzionamento

Quando nell'apposita casella "Garanzia" sul diritto di questo foglio è indicato in mesi il periodo di garanzia e quindi è richiamata la presente clausola 7, il Fornitore garantisce che i materiali conserveranno, per tutto il periodo indicato, le caratteristiche tecniche richieste in ordine e ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio.
 Il periodo in mesi indicato nella casella "Garanzia" avrà decorrenza dall'entrata in esercizio del materiale fornito ma comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento.
 La presente clausola non si applica se la citata casella "Garanzia" è in bianco.

8. Eccedenze – Scarti – Sostituzioni – Modifiche - Riparazioni

Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche o riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'applicazione della clausola 6 e, quando richiamata, della clausola 7, durante i periodi ivi indicati, saranno a carico del Fornitore, salvi i diritti dell'Acquirente per eventuali danni imputabili al Fornitore stesso.
 La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della rimessa in funzione.

9. Invariabilità prezzi

I prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito e specificato nel testo del presente ordine.

10. Fatture e pagamento

Le fatture originali dovranno essere accompagnate da 2 copie per uso amministrativo e saranno intestate ed indirizzate come indicato nel presente ordine.
 Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, portare tutte le indicazioni di cui alla clausola 2, fare riferimento alle bolle di consegna di cui alla clausola 5 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto od a saldo.
 Le fatture, che non saranno conformi alla presente clausola, potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale rifacimento saranno a carico del Fornitore.
 Si conviene che, agli effetti del pagamento di quelle fatture che perverranno oltre il decimo giorno successivo a quella della spedizione della merce, per data della fattura varrà quella del timbro di arrivo presso l'Ufficio destinatario.
 Il modo e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nel presente ordine ed in nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.

11. Autorità giudiziaria competente

Tutte le controversie dipendenti dal presente ordine o comunque connesse saranno sottoposte alla legislazione italiana e l'Autorità giudiziaria di Milano ha competenza esclusiva a giudicare su di esse.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 13
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

ALLEGATO 1

COSTI A TONNELLATA

NON PERICOLOSI

CER 170504 TERRE E ROCCE DA SCAVO DIV DA 170503* :

IN REGIONE 80 EURO
FUORI REGIONE 130 EURO

CER 170101 CEMENTO :

IN REGIONE 65 EURO
FUORI REGIONE 90 EURO

CER 170904 RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE :

IN REGIONE 65 EURO
FUORI REGIONE 90 EURO

CER 170302 MISCELE BITUMINOSE DIV DA 170301* :

IN REGIONE 65 EURO
FUORI REGIONE 90 EURO

FERMO MACCHINA DOPO LA SECONDA ORA : 60 EURO ALL'ORA

TRASPORTO CON BILICO :

IN REGIONE 300 EURO A VIAGGIO
FUORI REGIONE 770 EURO A VIAGGIO

ORE DI CARICO : 50 EURO

PERICOLOSI

**CER 170503* TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTE SOSTANZE
PERICOLOSE : 190 EURO**

CER 170903* CEMENTO CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE: 280 EURO

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600004853**
Modifica Nr **1**

Foglio 14
Foglio

Emessa il **01/10/2008**
Emessa il **01/07/2009**

CER 170302 ASFALTO CONTAMINATO DA MARLO THERM : 195 EURO

TRASPORTO CON BILICO : 770 EURO

OMOLOGA : 600 EURO / CAD.

FERMO MACCHINA DOPO LA SECONDA ORA : 60 EURO ALL'ORA

ORE DI CARICO : 50 EURO

LE QUANTITA' EFFETTIVAMENTE SMALTITE SARANNO CONFERMATE DALLE
RICHIESTE/CALL OFF E CONTROLLATE DALLA FUNZIONE LAS + SERVIZI
GENERALI GESTIONE CONTRATTI

La documentazione degli smaltimenti sarà trattenuta presso
Stefano Manferdini